DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1987

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità allo sviluppo dei mezzi di sorveglianza e di controllo necessari all'applicazione del regime comunitario di conservazione delle risorse di pesca

(87/278/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio ha convenuto di esaminare, su proposta della Commissione, le disposizioni finanziarie che potranno essere adottate per aiutare gli Stati membri a dotarsi dei mezzi idonei di sorveglianza e di controllo necessari per l'applicazione della politica comune della pesca nella Comunità ampliata;

considerando che i mezzi di sorveglianza e di controllo di cui dispongono gli Stati membri per assicurare l'applicazione del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse sono insufficienti e devono quindi essere modernizzati e migliorati;

considerando che occorre prevedere, entro i limiti di un massimale stabilito, una partecipazione finanziaria della Comunità al 50 % del finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le operazioni di modernizzazione e di miglioramento in questione;

considerando che è necessario verificare l'impiego effettivo dei mezzi così modernizzati e migliorati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite in allegato, la Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per la modernizzazione e il miglioramento dei mezzi di sorveglianza e di controllo necessari per l'applicazione del regime comunitario di conservazione delle risorse della pesca.

2. La Comunità rimborsa, entro il limite di un importo massimo di 10 milioni di ECU, il 50 % delle spese imputabili sostenute dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. C 336 del 31. 12. 1986, pag. 13.
(2) Parere reso il 10 aprile 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

1. Le spese imputabili degli Stati membri relative ai mezzi di sorveglianza e di controllo necessari all'applicazione del regime comunitario di conservazione delle risorse di pesca possono riguardare :

   — le apparecchiature informatiche per la registrazione e la notifica alla Commissione dei dati concernenti le catture ;

   — i sistemi di comunicazione e di trasmissione dei dati tra navi, aeromobili e centri terrestri incaricati di sorvegliare e controllare le attività di pesca ;

   — i sistemi di individuazione e di registrazione delle attività di pesca ;

   — il miglioramento dei canotti e delle attrezzature delle navi di sorveglianza destinate ai nuclei ispettivi per i controlli in mare.

2. Anteriormente al 30 settembre 1987, gli Stati membri comunicano alla Commissione un programma circostanziato delle spese di cui al punto 1. Il programma deve indicare, tra l'altro :

   — le caratteristiche tecniche delle attrezzature, i relativi costi e le modalità di pagamento previste ;

   — l'impiego previsto delle attrezzature e la loro data di entrata in servizio ;

   — se un'attrezzatura è destinata ad una nave o ad un aeromobile, il programma delle operazioni di sorveglianza e di controllo della pesca previsto per tale nave o aeromobile.

3. Gli Stati membri devono dimostrare in che modo il finanziamento dei mezzi in questione permetterà di rendere più efficace la sorveglianza ed il controllo.

4. Anteriormente al 31 marzo 1988, la Commissione si pronuncia sull'imputabilità delle spese previste. La decisione viene notificata allo Stato membro interessato. Gli altri Stati membri ne vengono informati.

5. Il rimborso delle spese e il versamento di anticipi vengono effettuati soltanto se le disposizioni della direttiva 77/62/CEE [1] sono state rispettate.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per poter espletare le sue funzioni per quanto riguarda la presente decisione.

   Se la Commissione ritiene che i mezzi tecnici di sorveglianza e di controllo per l'acquisto dei quali la Comunità ha accordato un contributo finanziario in applicazione della presente decisione non sono stati utilizzati per le finalità stabilite e conformemente alle condizioni previste nella presente decisione essa ne informa lo Stato membro interessato. Questo procede allora ad un'inchiesta amministrativa a cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito agli sviluppi ed ai risultati dell'inchiesta e le comunica una copia della relazione di inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della relazione.

   La Commissione può procedere a verifiche per assicurarsi dell'applicazione della presente decisione da parte degli Stati membri ; questi ultimi assistono i funzionari designati a tale scopo dalla Commissione.

   Il presente punto non pregiudica l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2057/82 [2].

---

[1] GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.